



Comune di
Castiglione Messer Raimondo
Provincia di Teramo

Deliberazione del Consiglio Comunale

N.15 DEL 11-04-2022

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TA.RI. ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** il giorno **undici** del mese di **aprile** alle ore **18:30** ed in prosieguo, nella Sala Consigliare, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione e in seduta **Pubblica**, con la presenza dei Signori:

D'Ercole Vincenzo	P	DI VINCENZO ELODIA	P
LEONE MANUEL	P	ANDREOLI CRISTIAN	A
ALTOBELLI SAMUELE	P	LUCIANI GIAMPIETRO	P
BUFO LORENZO	P	SORGENTONE CRISTIANO	P
RAVICINI VINCENZO	P	DI BATTISTA DAVIDE	P
ALMONTI BRUNO	P		

Presenti n. 10 Assenti n. 1

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.), il **SEGRETARIO COMUNALE, CANDELORI FABIOLA**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig. **RAVICINI VINCENZO**, nella sua qualità di **PRESIDENTE**, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta relativa alla presente deliberazione;

Accertato che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- **che** l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1 gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- **che** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- **che** la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, le successive deliberazioni ARERA nn. 57/2020, 158/2020, 238/2020, 493/2020 e la determina 2/2020 che hanno definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- **che** l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha deliberato l'avvio del secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025;
- **che** con il primo MTR si introduceva il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, mentre con l'MTR-2 si regolano da oggi anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, prevedendo una programmazione quadriennale e premiando il ricorso ad impianti di trattamento che valorizzino i rifiuti e penalizzando decisamente il conferimento in discarica;
- **che** la nuova Deliberazione n. 363/2021/R/Rif, ARERA ha stabilito che il Piano finanziario TARI sia sviluppato per un orizzonte temporale quadriennale, coincidente con il periodo 2022-2025, prevedendo un aggiornamento biennale sulla base delle indicazioni metodologiche che verranno disciplinate con successivo provvedimento;
- **che** l'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013, prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della Tari in conformità al Piano Economico Finanziario;
- **che** l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."

Visto l'art. 57 bis comma 1 del DL 124/2019 (convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 -G.U. 24/12/2019, n. 301-) che ha prorogato, fino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA e in attesa di una revisione complessiva del D.P.R. n. 158/1999, relativo al metodo normalizzato per calcolare la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, la modalità di misurazione della TARI da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti;

Considerato:

- **che** la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- **che** la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- **che** per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- **che** l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- **che** le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Richiamato il Piano Economico Finanziario 2022/2025, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale della seduta odierna, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno redatto in conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/202;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe, nonché le riduzioni tariffarie, esenzioni e agevolazioni da applicare alla TARI;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura vigente fissata dalla Provincia di Teramo;
Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 ;

Vista la Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif (MTR-2);

Vista la determina ARERA n. 2/DRIF/2021;

Visto il vigente "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti , i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Consiglieri Luciani, Sorgentone e Di Battista);

DELIBERA

1. di approvare , per le motivazioni esposte in narrativa, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022 di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario 2022/2025 redatto in conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021;

3. di stabilire che il tributo 2022, dovuto sulla base delle tariffe e piano finanziario 2022-2025 anno 2022 sarà ripartito in quattro rate aventi le seguenti scadenze: 1^ rata 30 giugno 2022, 2^ rata 31 agosto 2022, 3^ rata 31 ottobre 2022, 4^ rata 30 dicembre 2022 - (rata unica 30 giugno 2022);

4. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura vigente del 5% fissata dalla Provincia di Teramo;

5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge e con voti favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Consiglieri Luciani, Sorgentone e Di Battista);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to RAVICINI VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANDELORI FABIOLA

E' conforme all'originale.

Castiglione M.R., li 10-05-2022.

IL RESPONSABILE
F.to D'Ercole Vincenzo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 11-04-2022.

E' stata pubblicata nell'Albo Pretorio Com/le online dal 10-05-2022 al 25-05-2022 compreso.

Castiglione M.R., li 26-05-2022.

IL RESPONSABILE
F.to D'Ercole Vincenzo
